

direttamente connessi e accessori,

i) proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi.

Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:

a) beni immobili e mobili.

b) donazioni lasciti o successioni.

E' fatto d'ieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo Statuto e di quelle ad esse direttamente connessi.

ART. 16 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso avvenga, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato che operino nello stesso o in un analogo settore, salve diverse destinazioni imposte dalla legge.

L'assemblea provvede anche alle nomine di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ART. 17 - Norma finale